

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 962-bis)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'industria e del Commercio**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1965

Modifiche all'articolo 6 della legge 11 agosto 1960, n. 933
istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare

N. B. — Testo dell'articolo stralciato dal disegno di legge « Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-69 e di un contributo statale di lire 7.500 milioni per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933 » (n. 962) approvato dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) nella seduta dell'8 aprile 1965

ONOREVOLI SENATORI. — *Omissis*.

Con l'articolo 3 si consente al CNEN di operare un decentramento amministrativo, subordinato a rigide condizioni, anche nei confronti di unità operative e singoli servizi

allo scopo di dotarli dell'autonomia indispensabile per la efficiente attuazione dei propri fini.

Sarà compito della Commissione direttiva dell'Ente provvedere all'adeguamento degli articoli 13 e 18 del Regolamento amministrativo al disposto del suddetto articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico (*)*

I comma quinto e sesto dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1960, n. 933, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione delibera:

a) sul bilancio preventivo, sugli eventuali provvedimenti di variazione e sul bilancio consuntivo;

b) sui programmi particolareggiati di attività, redatti in base alle direttive del Comitato dei ministri;

c) sulle assunzioni e licenziamenti del personale direttivo;

d) sulle convenzioni e contratti anche con enti nazionali e stranieri.

La Commissione si pronuncia su ogni altro affare che le venga proposto dal Presidente e può delegare il potere di concludere contratti e convenzioni nei seguenti limiti:

al Presidente ed al Vice Presidente fino all'ammontare di lire 50 milioni;

al Segretario generale fino all'ammontare di lire 10 milioni;

ai Funzionari direttivi, ai Direttori di Centri ed ai Capi progetto di contratti di ricerche, fino all'ammontare di lire 5 milioni; allo scopo di assicurare nei limiti delle assegnazioni di bilancio e dei programmi approvati, nel rispetto delle modalità stabilite nel regolamento amministrativo dell'Ente, il necessario decentramento amministrativo, da effettuarsi a seguito di deliberazione della Commissione direttiva, anche nei confronti di unità operative e di singoli servizi ».

(*) Già articolo 3 del disegno di legge n. 962.